

## **Tribunale di Nocera Inferiore**

**Sez. lavoro, sentenza del 25 marzo 2011**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 2.12.2008 la ricorrente - assunta nel 1981 quale ausiliaria inquadrata nel III livello CCNL e inquadrata successivamente nel IV livello a decorrere dal 1.11.2005 - dedusse che a decorrere dal 1.1.1988 aveva sempre svolto mansioni (gestione, consegna ed archivio delle cartelle cliniche) corrispondenti all'inquadramento nel 5° livello (oggi livello B super) e chiese condanna degli enti convenuti al pagamento dell'importo complessivo di Euro 27.763,33 quali differenze stipendiali dovute in relazione al superiore inquadramento.

Instauratosi il contraddittorio, gli enti convenuti non si costituirono in giudizio, permanendo contumaci.

Indi, acquisita documentazione, escussi i testi ammessi e svolta CTU contabile, oggi, previa discussione orale del procuratore costituito, sulle conclusioni da epigrafe, la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza.

### **Motivi della decisione**

La domanda deve essere accolta.

L'attrice ha dimostrato mediante i documenti allegati al ricorso e le prove testimoniali, di aver svolto senza soluzione di continuità sin dal 1988 mansioni di addetta all'ufficio protocollo e dal 1990/1991 di addetta all'ufficio cartelle cliniche. Entrambe queste mansioni sono riconducibili all'ex 5° livello oggi ricondotto al livello B super del CCNL.

Come è noto non è possibile applicare tout court all'ambito del C.d. "pubblico impiego contrattualizzato" la previsione dell'art. 2103 c.c., ostandovi i principi costituzionali di trasparenza e di accesso alle carriere per pubblico concorso; principi che, ovviamente, non possono essere surrettiziamente aggirati mediante il semplice esercizio di fatto delle mansioni superiori. Ciò non inficia, però, il diritto del dipendente pubblico al compenso corrispondente alla qualità del lavoro prestato, siccome diritto anch'esso tutelato dal dettato costituzionale. Sul punto appare ormai consolidata anche l'interpretazione datane dalla Suprema Corte: "In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del D.Lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del

personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui *all'art. 36 della Costituzione* (Cass. n. 14775 del 18/06/2010).

Tali criteri si applicano anche al conferimento di fatto di mansioni superiori svolte da dipendenti non in possesso della relativa qualifica, cui si applica *l'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001*, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico (Cass. n. 7342 del 26/03/2010; Cass. n. 13597 del 11/06/2009).

All'attrice può essere, pertanto, riconosciuto il trattamento economico pur non potendogli essere riconosciuto l'inquadramento superiore ai fini giuridici. Le parti convenute non costituendosi non hanno sollevato neppure l'eccezione di prescrizione parziale dei crediti, che devono quindi essere valutati per l'intero periodo richiesto.

All'uopo si è provveduto a far quantificare il credito mediante ctu contabile.

Il Perito ha svolto congruo calcolo esente da vizi logici e contabili ed ha accertato come i conteggi svolti in ricorso siano persino approssimati per difetto rispetto al buon diritto vantato dalla ricorrente. La domanda deve pertanto essere pienamente accolta nei termini di cui al dispositivo, ove sono liquidate anche le spese che seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio n. 2846/2008 R.G.:

1. Accoglie il ricorso e, riconosciuto il diritto della ricorrente, condanna, per l'effetto, la Gestione Liquidatoria dell'ex USL 48, in persona del Commissario Liquidatore p.t., a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 8.136,95, oltre accessori come per legge, nonché condanna la ASL Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 19.626,38, oltre accessori come per legge;
2. condanna, altresì, le convenute in solido al pagamento delle spese di lite che si computano in complessivi Euro 1.800,00 (di cui Euro 980,00 per spese e diritti) oltre IVA e CPA;
3. pone a definitivo carico dell'Asl Salerno la liquidazione delle spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Nocera Inferiore, 25.3.2011

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011